



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 18/02/2026

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE. CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO D'ECCEDENZA EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004.
-----------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto, del mese di febbraio, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta, a seguito di regolare convocazione.

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Assessore	Assente Giustificato
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Assente Giustificato
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, allegato sub “A” , proveniente dal Settore I Amministrativo avente per oggetto:

” AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE. CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO D'ECCEDEENZA EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004“, dotata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

- 1. Di approvare** la proposta di deliberazione allegato sub "A" proveniente dal Settore I Amministrativo avente per oggetto:"AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE. CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO D'ECCEDEENZA EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004.
- 2. Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e s.m.i. e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore I Amministrativo/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 18/02/2026

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO, PER MESI 4, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 2019/2021 (EX ART. 14 CCNL 2004 - SCAVALCO CONDIVISO) DA PARTE DEL COMUNE DI SUTERA (CL) E APPROVAZIONE CONVENZIONE. CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO D'ECCEDENZA EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004.
-----------------	--

Il Responsabile EQ

Settore I Amministrativo

su conforme direttiva dell'Amministrazione Comunale

sottopone alla Giunta Comunale

la seguente proposta di Deliberazione

Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., secondo cui:

- comma 2, - “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”;
- il comma 5 - “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento

della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”;

- **comma 7** - “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;
- **comma 8** - “*le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*”.

Premesso che

- con nota acquisita al prot. n. 3054 del 17/02/2026, il Commissario Straordinario del Comune di Sutera ha richiesto al Sindaco di questo Ente la disponibilità per l'utilizzo a tempo parziale del Dott. Giovanni Di Bernardo, dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali), - Area degli istruttori (ex cat. C), profilo professionale Istruttore Tecnico Contabile mediante convenzione ex art. 23 CCNL 2019/2021 (ex art.14 del CCNL del 22.01.2004 - scavalco condiviso), per il periodo di mesi 4 e n. 12 ore settimanali;
- con la medesima nota il predetto Commissario ha, altresì e contestualmente manifestato l'intendimento di procedere, previa autorizzazione, ad utilizzare il predetto dipendente oltre il limite delle 36 ore settimanale ed entro le 48 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza);

Constatate le oggettive esigenze del comune richiedente;

Preso atto che le numerose disposizioni normative in materia di spesa del personale hanno portato, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio del contenimento della spesa complessiva di personale e della relativa sostenibilità finanziaria.

Ravvisato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, l'unico strumento che consente di mettere a disposizione degli Enti Locali, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisite nelle materie di competenza dell'Ente.

Rilevato che ai fini dell'applicazione dello **scavalco condiviso**, l'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", stabilisce che:

- gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

Visto il parere RAL670, con il quale l'ARAN ha stabilito “*che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti*”, *escludendo la competenza del Consiglio Comunale in merito alla relativa approvazione, essendo un atto di gestione*”.

Rilevato, inoltre, che ai fini dell'applicazione dello **scavalco d'eccedenza**:

- la *ratio* della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto, di avvalersi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici ed i comuni di Ficarazzi e Sutera rientrano in detto ambito avendo una popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego negli enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di utilizzo quello di 48 ore settimanali, in quanto imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'Ordinamento Italiano.

Rilevato, alla luce delle superiori prescrizioni, che ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento da parte del personale dipendente di ulteriori attività esterne devono ricorrere le seguenti condizioni: la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico - l'insussistenza conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

Dato atto che lo svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune di Sutera:

- riveste carattere temporaneo – periodo di mesi 4;
- avviene nel rispetto del limite fissato di n. 48 ore lavorative settimanali, di cui all'art. 5 del D. Lgs.66/2003;
- non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria svolta presso questo Ente;
- non si pone in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- risulta conciliabile con l'esigenza della salvaguardia dell'energia lavorativa del dipendente a favore di questo Ente;
- non sussistono incompatibilità, divieti, impedimenti ostativi;
- non risultano in atto situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali con incarico in oggetto;
- consente al dipendente un arricchimento professionale mediante l'acquisizione di esperienza in contesti diversi e non arreca pregiudizio al servizio reso.
- non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto.

Esaminato lo schema di convenzione in cui si definisce la durata del periodo di utilizzo, il tempo di lavoro in assegnazione, l'attribuzione degli oneri finanziari, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per la gestione del personale utilizzato congiuntamente fra i due amministrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in esecuzione del presente atto, ogni spesa prevista per l'utilizzo del dipendente in questione sarà a totale carico del Comune di Sutera.

Acquisita per vie brevi la disponibilità del dipendente Dott. Giovanni Di Bernardo alla prestazione di lavoro, per le ore richieste, presso il Comune di Sutera.

Visti l'art. 33 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 69/2019, così come modificato con Deliberazione di G.C. n. 42/2022 e il PIAO 2025/2027 – provvisorio - in materia di incarichi e attività non consentite ai dipendenti dell'Ente.

Ritenuto, pertanto, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche di

- autorizzare l'utilizzo temporaneo in convenzione del predetto dipendente comunale da parte del Comune di Sutera, per il periodo di mesi 4, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione medesima, per numero 12 ore settimanali, durante l'ordinario orario di lavoro;
- autorizzare il medesimo allo scavalco di eccedenza per n. 12 ore settimanali, fuori dall'orario di lavoro;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, dallo scrivente Responsabile del Settore I in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la parte introdotta nell'Ordinamento Regionale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

PROPONE

Di approvare le premesse e la narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Di approvare lo schema di convenzione ex art. 23 CCNL 2019/2021 (ex art.14 CCNL 22 gennaio 2004), formato da numero 8 articoli, che è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Di autorizzare, dunque, il dipendente comunale Dott. Giovanni Di Bernardo, a tempo parziale e indeterminato (24 ore) Area Istruttori - posizione economica C1, profilo professionale Istruttore Tecnico Contabile a svolgere attività lavorativa in regime di convenzione presso il Comune di Sutera, per numero 12 ore settimanali, per mesi 4, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e secondo le modalità ivi indicate.

Di autorizzare il Sindaco alla stipula dell'accordo convenzionale.

Di dare atto che la convenzione non determina la costituzione di un nuovo rapporto di impiego in quanto il dipendente utilizzato congiuntamente rimane sottoposto alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro originario di cui al contratto di lavoro individuale sottoscritto;

Di autorizzare, inoltre, il Dott. Giovanni Di Bernardo a prestare attività lavorativa, in servizio presso il Comune di Sutera, per ulteriori n. 12 (dodici) ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio, dando atto che l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;

Di dare atto che tutti gli oneri economici retributivi, fissi e accessori, fiscali e previdenziali, determinati in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL per area professionale Istruttore e posizione economica di appartenenza C1 spettanti al dipendente per le complessive ore settimanali svolte presso il Comune di Sutera, verranno interamente sostenuti dallo stesso e da questo corrisposti direttamente al predetto dipendente.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sutera, al dipendente interessato e al Responsabile del Settore II – Economico-finanziario per attività conseguenziali;

Di rimettere al Responsabile del Settore Amministrativo la pubblicazione sul sito internet dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente"- sotto sezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai

dipendenti” dei dati relativi all’oggetto, alla durata e al compenso, nonché la comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito.

Di dichiarare, ai sensi dell’art 12 della L.R. n. 44/91 e s.m.i., la conseguente deliberazione, immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza di provvedere in merito.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	 F.to Sig. Pietro Domino	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.02.2026 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*